



Direzione Sanità
Settore prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, (*)

Protocollo n. (*) / A1409D

(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.140.10.3/A14000.149/2017C.663

Ai responsabili delle strutture di Area A, B e C della
ASL

all'Osservatorio Epidemiologico IZSPLV

agli Ordini Medici Veterinari Regione Piemonte

Alle Organizzazioni Professionali di categoria

E p.c. Direzione generale Agricoltura e Cibo della Regione
Piemonte

Ministero della Salute

Direzione DGSAF

Direzione DGISAN

Commissario straordinario per la PSA Centro di
referenza PSA c/o IZSUM

Coordinamento Interregionale Area Sanità Animale
c/o Regione Veneto

Comandi Carabinieri NAS Torino e Alessandria

Oggetto: *Misure di controllo della Peste suina africana in suini domestici sul territorio del
Piemonte a seguito dei focolai in provincia di Pavia*

A seguito dei focolai di Peste suina africana (PSA) che si sono verificati in tre allevamenti di
suini domestici da ingrasso situati in provincia di Pavia, in considerazione del fatto che in uno di
questi il periodo in cui si sono verificati sintomi risale all'inizio del mese di agosto, e che in



questo periodo sono arrivate partite di carni anche verso la nostra regione, si ritiene necessario, in linea con quanto avvenuto in Lombardia ed Emilia Romagna, adottare misure urgenti al fine di prevenire il diffondersi della malattia.

Si dispone pertanto, sentito IZSPLV, che su tutto il territorio regionale le movimentazioni dei suini dagli allevamenti del Piemonte, sia da vita che da macello, possano avvenire solo a seguito dell'esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall'autorità competente locale che preveda:

- la visita clinica, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
- la verifica dell'andamento della mortalità, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore;
- in presenza di soggetti disvitali, il prelievo di sangue in EDTA.

Tali misure decorrono dal 1 settembre p.v. e permarranno per almeno 15 giorni, periodo di monitoraggio della malattia, come previsto dall'Allegato II al Regolamento delegato (UE) 2020/687. Qualora, per motivi organizzativi, risultasse impossibile disporre dell'esito dei prelievi entro il 1 settembre, dovrà comunque essere effettuata la visita clinica, da ripetersi ogni 24 ore fino all'esito dei prelievi o alla fine del carico.

In ogni caso, a partire dal primo di settembre non sarà più possibile derogare alla movimentazione in assenza dell'esito dei prelievi.

Per l'intero territorio regionale, per tutti gli allevamenti di suini, dovrà essere inoltre inserito in BDN il blocco sanitario tipologia "condizionato" su tutte le uscite, ("validazione del Modello IV") con inizio data blocco 30 agosto, riportando il n. di protocollo della presente nota.

Nell'attuale contesto epidemiologico è fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell'intera filiera, finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA.

In questo contesto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, in caso di animali inappetenti, poco vitali, in presenza di mortalità anche non elevata, l'operatore e/o il veterinario libero professionista devono dare immediata comunicazione, anche per le vie brevi, al servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, con il quale sarà concordata l'effettuazione di un prelievo di sangue in EDTA da alcuni suini con i sintomi sopraevidenziati.

In caso di andamento della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687. Si raccomanda infine il massimo rispetto della biosicurezza nell'intera filiera suinicola, con particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione degli automezzi di trasporto animali, di ritiro delle carcasse e dei mangimi, con l'utilizzo di disinfettanti efficaci nei confronti della PSA, evitando l'accesso dei conducenti dei mezzi alle aree di allevamento.

Grande attenzione andrà posta anche all'ingresso in allevamento di veicoli legati ad altre attività (es. viticoltura) che dovranno poter essere opportunamente disinfettati o rimanere al di fuori delle aree di allevamento.



Negli impianti di macellazione devono essere verificate da parte del Servizio Veterinario ASL le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di sosta, nonché quelle dello stabilimento. Si richiede inoltre di porre la massima attenzione alla visita post mortem con particolare riguardo al rilievo di lesioni anatomico-patologiche riferibili a infezione da virus della Peste suina Africana.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Bartolomeo Griglio